

Circolare di approfondimento n. 54 del 20 dicembre 2022

**REGIME “FORFETTARIO”:
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA
DAL 1° GENNAIO 2023**
(Decreto “PNRR 2” Art. 18 D.L. n. 36/2022)

Il Decreto PNRR 2 ha introdotto gli obblighi di **emettere la fattura in formato elettronico e di conservazione digitale** anche per i soggetti “minori” fino ad oggi esonerati: **i contribuenti nei regimi “forfettario” ed ex “regime di vantaggio” e le A.S.D. con esercizio di attività commerciali.**

SOGGETTI INTERESSATI

Dal prossimo primo gennaio 2023 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:

- In “**regime forfettario**” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** (che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000,00;
- In “**regime di vantaggio**” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (**sostituito dal 2016 dal regime forfettario**).

DECORRENZA

- **dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;**
- **dal primo gennaio 2023 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2022 superiori a € 25.000,00;**
- **dal primo gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.**

Attenzione ai seguenti casi particolari!

- **Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2022:** i ricavi o compensi vanno ragguagliati ad anno (tenendo in considerazione la data di attribuzione della P.Iva).

➤ **Esercenti prestazioni sanitarie:**

- ✓ **se tali prestazioni sono rese al paziente finale privato**, vige il **divieto** di emissione di fattura elettronica (per problemi legati alla Privacy)? **Ad oggi il divieto vige fino al 31.12.2022 (non si ha notizia di ulteriore proroga al 31.12.2023)**;
- ✓ **se tali prestazioni sono rese ad un soggetto Iva**, fattura elettronica dal 1° gennaio 2023 se ricavi/compensi 2022 > € 25.000,00;
- ✓ **fatture non aventi ad oggetto una prestazione sanitaria** (es. vendita cespite usato), fattura elettronica dal 1° gennaio 2023 se ricavi/compensi 2022 > € 25.000,00.

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

I termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:

- **fattura immediata** – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e **la trasmissione allo Sdl va effettuata entro 12 gg.**;
- **fattura differita riepilogativa** – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e **la trasmissione allo Sdl va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.**

REGIME SANZIONATORIO

La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l’applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:

- ✓ **fra il 90% e il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;**
- ✓ **da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.**

LA FATTURA ESTERA

Con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, i **cosiddetti “soggetti minori” saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti “non residenti”**. L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica dei soggetti “minori” dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:

- **Codice IVA N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi”**.

il riferimento normativo che è:

per i “forfettari”:

- **“Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche”.**

Per i “minimi”:

- **“regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell’Iva e senza applicazione della ritenuta d’acconto Prov. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011”.**

IMPOSTA DI BOLLO

Come per le fatture cartacee rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a € 77,47 che deve essere assolto in modo “virtuale” tramite modello F24 ed indicando nel campo “Bollo Virtuale” il valore “SI”. Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

NOVITA’ 2023! L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata tramite F24 rispettando le seguenti scadenze:

- **I° trimestre entro il 31 maggio (entro 30 settembre se imposta bollo non superiore a € 5.000);**
- **II° trimestre entro il 30 settembre (entro 30 novembre se imposta bollo I° e II° trimestre non superiore a € 5.000);**
- **III° trimestre entro il 30 novembre (cumulativamente con I° e II° trim. se non superiore a € 5.000);**
- **IV° trimestre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.**

CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L’obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l’obbligo di **conservazione digitale** delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it